REGOLAMENTO (CEE) N. 651/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

relativo agli adeguamenti obbligatori degli importi compensativi monetari fissati in anticipo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978 (3), istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ; che l'articolo 7 stabilisce che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo vengano adeguati in determinate condizioni ; che è opportuno precisare in quali condizioni verranno effettuati tali adeguamenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 sono operati in funzione del tasso rappresentativo

— applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione o d'esportazione

e

— stabilito prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

2. Gli importi degli adeguamenti previsti al paragrafo 1 sono stabiliti in conformità della procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari.

3. Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in conformità delle norme relative all'adeguamento dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto di base cui si riferisce il titolo di prefissazione preso in considerazione ai fini della data della fissazione anticipata.

Articolo 2

L'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 viene modificato in caso di adeguamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 37 del 7. 2. 1978, pag. 5.